



BANDO

**per il sostegno alle PMI della Camera di Commercio di Milano Lodi
Monza Brianza all'emissione di Bond**

“Milomb Minibond II Edizione”

Nuovo termine di presentazione delle domande 13/11/2026

Versione aggiornata:

- 19.12.2025 – Art. Presentazione della domanda - modificata la piattaforma di presentazione delle domande (dal 2.01.2026 <https://restart.infocamere.it/>)
- 02.12.25 – Art.3 Soggetti Beneficiari – sottoscrizione del Minibond
- 02.12.25 – Art.6 Presentazione della domanda e Art.8 Riepilogo delle tempistiche – prorogato termine presentazione richiesta
- 30.06.2025 - Art. 8 Rendicontazioni ed altri adempimenti per l'erogazione del contributo concesso – nota 17 e art.9 Rendicontazione delle spese preventivate nota 20
- 26/03/2026 – Art. 3 Soggetti beneficiari - Requisito del possesso di Copertura assicurativa rischi catastrofali.
- 26/03/2026- Art. 6.2 Presentazione della domanda - documentazione attestante il possesso della polizza a copertura assicurativa rischi catastrofali.
- 26/03/2026 – Art. 8 Rendicontazioni ed altri adempimenti per l'erogazione del contributo concesso - nuova modalità di integrazione del CUP.

SOMMARIO

SOMMARIO

1.	OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO	4
2.	DOTAZIONE FINANZIARIA	5
3.	SOGGETTI BENEFICIARI	5
4.	CARATTERISTICHE E VALORE DEL CONTRIBUTO	6
5.	SPESE AMMISSIBILI	8
6.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
7.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO	14
8.	RENDICONTAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO	15
9.	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE	18
10.	OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	20
11.	DECADENZA, REVOCA E SANZIONI	20
12.	RINUNCIA	21
13.	COMUNICAZIONI	21
14.	ISPEZIONI E CONTROLLI	21
15.	NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO	23
16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23
17.	NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	23
18.	RIEPILOGO DELLE TEMPISTICHE	23
19.	CONTATTI	24

1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La Camera di commercio di Milano Lodi Monza Brianza prosegue nel suo impegno in iniziative finalizzate ad avvicinare le imprese locali alla finanza complementare da parte delle MPMI del territorio.

Obiettivo del bando è facilitare l'accesso delle MPMI al mercato dei capitali attraverso l'utilizzo di un canale alternativo a quello tradizionale bancario. In particolare, la Camera di commercio intende **sostenere le micro, piccole e medie imprese che hanno emesso o prevedono di emettere** obbligazioni e titoli di debito ai sensi degli articoli 2412 e 2483 del Codice civile, i cosiddetti **minibond**.

Il bando, realizzato in partnership con Innexa, è finalizzato ad **agevolare il sostenimento dei costi dell'emissione e collocamento dei minibond** da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, anche non quotate in borsa, con l'esclusione delle banche.

Le emissioni, oggetto dell'agevolazione, dovranno essere alternativamente:

- collocate presso investitori rientranti nelle categorie ammissibili identificate dalla vigente normativa – anche attraverso i canali individuati dal Regolamento in materia di servizi di crowdfunding¹.
- quotate su un mercato regolamentato;
- quotate su un sistema multilaterale di negoziazione.

Sono ammesse all'agevolazione anche le emissioni congiunte da parte di più imprese (es pluri-bond, basket bond etc.). In tal caso, per la partecipazione al bando, ciascuna impresa partecipante all'emissione, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, potrà presentare domanda di contributo in base alle proprie spese, preventivate o sostenute, pro quota.

Il bando prevede l'assegnazione di un contributo a fondo perduto alle MPMI, che abbiano collocato con successo il minibond, entro il periodo di operatività del bando, **presso almeno due investitori e per almeno il 60% del valore nominale dell'emissione**.

Saranno ammesse al contributo le spese specificate nel presente regolamento, sostenute a partite dal 1° dicembre 2023 ed entro il termine di 240 giorni dalla concessione del contributo medesimo.

La domanda contributo potrà essere presentata o, preventivamente all'emissione e collocamento del titolo, o successivamente alla conclusione dell'operazione di finanziamento con le modalità indicate al successivo art. 6.

¹ In attuazione del Regolamento (Ue) 2020/1503 sui fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese e degli articoli 4-*sexies.1* e 100-*ter* del Tuf (Adottato con delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023).

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse a disposizione delle imprese attraverso il presente bando ammontano a € 70.000,00 per il 2024 e € 100.000,00 per il 2025, interamente stanziata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire o prorogare i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse o per esigenze di ottimizzazione delle risorse da destinare alle imprese, come meglio specificato qui di seguito;
- rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
- creare una lista d'attesa di imprese non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili
- rimodulare le risorse destinate alla misura, come meglio sotto specificato.

Più in generale, si precisa che, al fine di ottimizzare le risorse da destinare alle imprese, la Camera di Commercio effettuerà un monitoraggio dell'andamento del bando, in ciascun semestre di operatività dell'iniziativa, per verificare l'interesse e la partecipazione; all'esito di tale verifica rimane in facoltà dell'Ente rimodulare le risorse destinate alla misura e/o chiudere anticipatamente il bando al fine di contenere l'immobilizzazione di somme non necessarie.

Eventuali decisioni saranno adottate con provvedimento che sarà pubblicato sul sito, nella pagina dedicata al bando.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi del presente Bando le MPMI che siano in possesso dal momento di presentazione della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo, dei requisiti, indicati qui di seguito.

- a) rientrare nella definizione di **micro, piccola e media impresa** (essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014) costituita in forma di società di capitali, di tutti i settori economici tranne quello bancario;
- b) avere la sede legale e/o operativa **iscritta e attiva** al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi;
- c) essere in regola o regolarizzare nei termini richiesti² il pagamento del **diritto camerale**;
- d) essere in regola con i **versamenti contributivi**, pena la non ammissibilità in fase di

² Le imprese potranno procedere a regolarizzare la loro posizione, entro 10 giorni solari e consecutivi dalla richiesta della Camera.

presentazione della domanda, e condizionatamente al cosiddetto *intervento sostitutivo* in caso di irregolarità in fase di liquidazione del contributo³.

- e) **non avere forniture in essere** con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴;
- f) avere effettuato **al massimo 2 emissioni**, oltre a quella per cui si presenta domanda nei **2 anni precedenti** la data di presentazione della domanda. La soglia massima di emissioni è elevata a 3 (oltre a quella per cui si presenta la domanda) nel caso si tratti di titoli con scadenza inferiore a 12 mesi;
- g) **non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili** del presente bando, fatte salve misure di carattere generale.
- h) **Essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Copertura assicurativa rischi catastrofali) e successive modifiche e integrazioni.**

Attenzione, “per le polizze già in essere” l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse” ai sensi dell'art. 11 comma 2, del DM n. 18 /2025.

Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato dall'impresa nella fase di presentazione della domanda di contributo e sarà controllato congiuntamente all'istruttoria delle domande. La mancanza del possesso del requisito **comporterà la non ammissibilità della domanda di contributo presentata a valere sul bando.**

Inoltre, **le imprese potranno ricevere il contributo, solo se la fase di collocamento raggiungerà i seguenti obiettivi:**

1. **avere collocato almeno il 60% del valore nominale dell'emissione** dichiarato sul Regolamento di emissione del minibond;
2. il minibond sarà stato sottoscritto **da due o più investitori. da almeno un investitore.**

4. CARATTERISTICHE E VALORE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nell'assegnazione di un contributo a fondo perduto, a parziale copertura dei costi dell'operazione di finanziamento, pari al **50% dei costi ammissibili** per un importo massimo di € 15.000,00 relativamente alle spese “base” da sostenere.

Come meglio specificato nella tabella sottostante, nel caso l'operazione preveda anche, in alternativa o congiuntamente, l'attribuzione di un rating, la quotazione del minibond o il collocamento tramite una piattaforma di crowdfunding, il contributo concesso riguarderà anche le ulteriori spese specifiche da sostenere e il tetto massimo di contributo è innalzato a € 20,000, 00.

³ L'intervento sostitutivo comporta il versamento del contributo, da parte della Camera di Commercio, a favore dell'Ente previdenziale creditore, anziché a favore dell'impresa, a compensazione di quanto dovuto (DL n.69/2013, art. 31 commi 3-8, bis).

⁴ Saranno effettuati controlli su un campione pari al 10% dei beneficiari.

Anche nel caso di Green, Social & Sustainability Bond l'impresa potrà beneficiare di un ulteriore contributo relativo alle spese aggiuntive specifiche e il contributo massimo ricevibile è innalzato a 20.000 €.

L'importo totale del contributo massimo concedibile – in caso di emissioni che abbiamo congiuntamente le caratteristiche indicate ai punti A,B,C della tabella sottostante sarà pari € 25.000,00.

Contributo	Importo massimo	Intensità del contributo	Spesa minima ammissibile	Requisiti del collocamento
A) Emissioni base	€ 15.000,00	50% dei costi ammissibili	7.000,00 € Iva esclusa	60% del valore nominale dell'emissione, sottoscritto
B) Emissioni con rating e/o quotate o collocate su mercati di borsa e su piattaforme di crowdfunding	€ 20.000,00			
C) Emissioni Green, social, sustainability linked.	€ 20.000,00			
D) Emissioni con le caratteristiche A+B+C	€ 25.000,00			

Le imprese partecipanti che non abbiano già emesso green, social o sustainability bond potranno essere coinvolte nella sperimentazione di un nuovo strumento per la misurazione del posizionamento dell'impresa in ambito ESG, con l'opportunità di sviluppare una maggiore consapevolezza in relazione alle aree di sostenibilità incluse in questo ambito.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sottoindicate, al netto dell'IVA, dettagliate in preventivi o in fatture, sostenute nei seguenti periodi:

Le spese ammissibili per tutte le tipologie di emissione sono relative a:

- consulenza specialistica finalizzata all'emissione (ad esempio elaborazione del business plan, strutturazione del contratto di finanziamento, certificazione del bilancio, due diligence);
- spese notarili (ad esempio per l'adeguamento dello Statuto) e per la registrazione di contratti;
- spese per la dematerializzazione e accentramento del titolo;
- consulenza di advisor;
- nomina di un arranger;
- coinvolgimento di uno studio legale per la redazione e/o verifica dei documenti;
- spese per informativa richiesta dall'investitore e/o dal listino borsistico;
- altre spese riconducibili all'emissione.

Le spese ammissibili per emissioni B (con rating o con collocamento) sono relative a:

- rating da parte di Agenzia autorizzata ESMA;

- spese per la quotazione e il collocamento del titolo su mercati di borsa o su portali di equity crowdfunding autorizzati dalle Autorità di Vigilanza;
- spese per la certificazione esterna di green/social/sustainability bond da parte di un soggetto terzo⁵;
- altre spese riconducibili all'attribuzione di un rating da parte di un'agenzia riconosciuta e registrata dall'ESMA;
- altre spese riconducibili alla quotazione su listino borsistico o al collocamento su piattaforme di crowdfunding;

Le spese ammissibili per emissioni C (green, social, sustainability bond) sono relative a:

- spese riconducibili alla certificazione del minibond come green, social bond, sustainability linked bond⁶
- altre spese specifiche a questa tipologia di bond.

Decorrenza delle spese ammissibili:

Le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda, non potranno essere antecedenti la data del 1/12/2023 e successive alla data di presentazione della domanda di contributo stessa, da presentarsi entro i termini di operatività del bando.

Le spese preventivate, ancora da effettuare, dovranno essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda ed entro il termine di 240 giorni dall'assegnazione del contributo con determina dirigenziale.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non è considerata spesa ammissibile, a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero e documenti tale particolare regime nella domanda di contributo.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di contributo potrà essere presentata, da parte delle imprese interessate:

1. successivamente al collocamento del titolo;
2. preventivamente all'emissione e collocamento del titolo.

⁵ Le emittenti dovranno fornire evidenza scritta che il soggetto terzo incaricato di rilasciare la suddetta certificazione esterna sia: indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e advisors della stessa; remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura delle commissioni; e un soggetto specializzato avente expertise nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale. Nel caso di titoli quotati su listino borsistico, farà fede la classificazione attribuita al titolo da parte del gestore del mercato.

⁶ La valutazione esterna potrà essere effettuata, a titolo esemplificativo, mediante una revisione da parte di un consulente esperto in materia ambientale e/o sociale, nell'assegnazione di un rating o in una verifica rispetto a standard interni o esterni (es. linee guida ICMA). Nel caso di titoli quotati su listino borsistico, farà fede la classificazione attribuita al titolo da parte del gestore del mercato.

Le modalità relative a ciascuno dei due casi sono indicate, nel presente articolo, ai successivi punti 6.1 e 6.2.

I termini per la presentazione della richiesta sono i seguenti⁷

dalle ore 12.00 del giorno 23/04/2024

~~entro e le ore 17.00 del giorno 28/11/2025.~~

Entro il 13/11/2026

FINO AL 31.12.205 per presentare la domanda seguire queste istruzioni:

Le domande di contributo possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>, a cui le imprese possono accedere con SPID, CNS, CIE, o attraverso le proprie credenziali (username e password) se già richieste con le modalità indicate nella nota⁸ prima del 28 febbraio 2021, così come descritto nel manuale pubblicati online alla pagina web del bando.

Attenzione, prima della presentazione della domanda, si consigliano alcune verifiche preventive riguardanti la regolarità contributiva e la situazione dei contributi “de minimis” già ottenuti rispetto al tetto massimo concedibile di € 300.000,00, nell’arco del triennio (vedi successivo art 14). Situazioni di irregolarità contributiva o di criticità relative al tetto “de minimis” possono comportare il rifiuto della domanda, nel primo caso, e l’impossibilità di concedere in tutto o in parte il contributo nel secondo caso. Per le opportune verifiche si prega l’utilizzo dei link indicati in nota⁹

Per presentare le domande di contributo è necessario:

1. Collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. All’interno della voce “Altri adempimenti camerali” cliccare sull’opzione “Contributi alle Imprese”;
3. Cliccare sul pulsante “Accedi”;

⁷ Salvo il verificarsi dei casi previsti al precedente art.2, ovvero chiusura anticipata, proroga o riapertura dei termini del bando, di cui verrà data eventualmente notizia sul sito, nella pagina dedicata al bando

⁸ L’accesso a <http://webtelemaco.infocamere.it> è consentito attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali (Username e Password) solo nel caso la registrazione a Telemaco sia stata fatta, entro il 28 febbraio 2021, da Imprese con indicazione della partita IVA. Utenti che abbiano effettuato una registrazione a Telemaco come persone fisiche con codice fiscale possono accedere a <http://webtelemaco.infocamere.it> solo con le altre modalità di autenticazione forte.

⁹ Per il controllo preventivo del Durc, accedere alla funzione “Durc on Line” dal sito di Inps al seguente link: <https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc-online.html>;
Per verificare gli importi accordati all’impresa in *regime de minimis* è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti:
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

4. Accedere utilizzando SPID, CNS, CIE o attraverso le credenziali (username e password);
5. Cliccare su CREA MODELLO e inserire i dati richiesti;
6. Selezionare come tipo di pratica “Richiesta contributi” e selezionare lo sportello “CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA E LODI – Contributi alle Imprese - Milano”;
7. Selezionare il Bando denominato “Milomb Minibond – II edizione”;
8. Compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il *modello base* della domanda;
9. Firmare il *modello base* digitalmente e riallegarlo;
10. Procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica oltre al *modello base* anche tutti gli altri documenti obbligatori previsti dal bando reperibili sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi alla sezione “Contributi e finanziamenti”, firmati digitalmente dal legale rappresentante¹⁰, singolarmente o in un unico file zip;
11. al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica”).

DAL 2.01.2026 è possibile presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/>

6.1 Emissione e collocamento precedenti la presentazione della domanda: documenti da allegare.

1. **Modello base.**
2. **Modulo di domanda** (Allegato A)
3. **Prospetto delle spese sostenute** (Allegato B) i cui totali dovranno coincidere con i totali inseriti nel modello base;
4. **Fatture:**
 - riportanti una descrizione del servizio reso sufficientemente dettagliata (a titolo di esempio, non verranno accettate fatture indicanti genericamente “spese legali” o “di consulenza”).
 - che indichino quale finalità del servizio l’emissione/collocamento dei minibond oggetto dell’agevolazione.
5. **Copia dei pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, paypal, carta di credito aziendale...ecc.), allegando, per il bonifico, la contabile in stato eseguito (riportante il codice CRO o TRN) oppure estratto conto dando evidenza del movimento relativo alla spesa agevolata dal bando. Il pagamento, comunque documentato, dovrà riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento
6. **Certificazione IBAN** dell’impresa beneficiaria, preferibilmente su carta intestata dell’Istituto di credito
7. **Regolamento di emissione del minibond;**

¹⁰ I documenti per cui è richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante potranno essere firmati anche da procuratori con adeguati poteri.

8. **Documentazione comprovante l'avvenuto collocamento** di almeno il 60% del valore nominale dell'emissione dichiarato sul Regolamento di emissione del minibond;
9. **Documentazione comprovante che l'investitore/gli investitori** hanno sottoscritto il minibond;
10. **Documentazione attestante il possesso di un contratto assicurativo comprensivo di copertura dei rischi catastrofali** – una tra quelle riportate di seguito:
 - contratto assicurativo riportante la dicitura “Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
 - Contratto assicurativo non riportante esplicitamente la dicitura ma accompagnato da un’attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla conformità del contratto medesimo alla legge 30.12.2023 n. 213;
 - Polizza assicurativa - a copertura dei rischi catastrofali - già in essere al momento di entrata in vigore dell’obbligo per il richiedente¹¹- da adeguare alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile della stessa (ex art. 11.2 DM n. 18 /2025).
11. (eventuale) **Documentazione comprovante l’ottenimento del rating**;
12. (eventuale) **Indicazione del mercato di quotazione e dell’ISIN**;
13. (eventuale) **Documentazione comprovante il collocamento su piattaforma di crowdfunding**;
14. (eventuale) **Documentazione comprovante la natura ambientale e/o sociale e/o sostenibile delle obbligazioni certificata da un soggetto terzo**¹².

6.2 Presentazione della domanda prima dell'emissione del minibond: documenti da allegare.

15. **Modello base.**
16. **Modulo di domanda** (Allegato A).
17. **Prospetto delle spese** (Allegato B) i cui totali dovranno coincidere con i totali inseriti nel modello base.
18. **Preventivi di spesa** o se già disponibili, **fatture** corredate da eventuali **quietanze di pagamento** (per quietanza si intende bonifico bancario o postale con stato eseguito, ovvero estratto conto bancario, ovvero lista movimenti emessa, timbrata e/o firmata dalla banca, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni).

¹¹ Il comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 prescrive per le grandi imprese il possesso di un contratto assicurativo per la copertura di rischi catastrofali. Per le medie imprese l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2025 (ex l’articolo 1, del D.L. 31 marzo 2025, n. 39). Per le piccole e micro imprese l’obbligo decorre dal 31 dicembre 2025 (ex DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39). Con il DL Milleproroghe 2026 è stato stabilito che: per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 15, comma 2); per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché per le imprese turistico ricettive, il termine per le piccole e microimprese è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 16, comma 2).

¹² Le emittenti dovranno fornire evidenza scritta che il soggetto terzo incaricato di rilasciare la suddetta certificazione esterna sia: indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e advisors della stessa; remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura delle commissioni; e un soggetto specializzato avente expertise nell’ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale. Nel caso di titoli quotati su listino borsistico, farà fede la classificazione attribuita al titolo da parte del gestore del mercato.

19. Documentazione attestante il possesso di un contratto assicurativo comprensivo di copertura dei rischi catastrofali – una tra quelle riportate di seguito:

- contratto assicurativo riportante la dicitura “Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
- Contratto assicurativo non riportante esplicitamente la dicitura ma accompagnato da un’attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla conformità del contratto medesimo alla legge 30.12.2023 n. 213;
- Polizza assicurativa - a copertura dei rischi catastrofali - già in essere al momento di entrata in vigore dell’obbligo per il richiedente¹³- da adeguare alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile della stessa (ex art. 11.2 DM n. 18 /2025).

20. (eventuale) regolamento o bozza di regolamento di emissione, se già predisposto.

21. (eventuale) preventivo delle spese per l’ottenimento del **rating**;

22. (eventuale) preventivi per la **quotazione in borsa**;

23. (eventuale) preventivo per il collocamento su piattaforma di **crowdfunding**;

24. (eventuale) preventivi per la **valutazione della natura ambientale e/o sociale/sostenibile** delle obbligazioni certificata da un soggetto terzo.

L’utente riceverà per accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di protocollo della pratica telematica inviata che rappresenta l’unico numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. Il manuale per la compilazione on-line della domanda sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio prima della data di apertura del bando.

Ciascuna impresa, intesa come “impresa unica”¹⁴ ai sensi della normativa dell’Unione Europea, potrà presentare una sola domanda valida di contributo ed essere beneficiaria di un solo contributo. In caso di presentazione di più domande per errore materiale, sarà presa

¹³ Il comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 prescrive per le grandi imprese il possesso di un contratto assicurativo per la copertura di rischi catastrofali. Per le medie imprese l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2025 (ex l’articolo 1, del D.L. 31 marzo 2025, n. 39). Per le piccole e micro imprese l’obbligo decorre dal 31 dicembre 2025 (ex DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39). Con il DL Milleproroghe 2026 è stato stabilito che: per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 15, comma 2); per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché per le imprese turistico ricettive, il termine per le piccole e microimprese è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 16, comma 2).

¹⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

in considerazione e ammessa alla valutazione di merito l'ultima domanda completa e valida presentata.

L'impresa potrà richiedere l'annullamento di eventuali domande erroneamente presentate tramite l'indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it indicando nell'oggetto il nome del bando "Milomb Minibond - II edizione" – annullamento domanda presentata".

Nel caso di incompletezza, la Camera di Commercio richiederà, via PEC quanto necessario a integrare la domanda. Il termine di conclusione del procedimento si intenderà sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'impresa in qualsiasi momento, motivatamente, ulteriore documentazione e/o chiarimenti a integrazione della domanda, anche nel caso in cui sia stata interamente e regolarmente presentata.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'istruttoria formale delle domande di contributo sarà effettuata dall'U.O. Progettazione e gestione interventi di promozione e sarà finalizzata a verificare in generale l'ammissibilità della domanda di contributo e l'ammissibilità delle spese rendicontate.

In particolare, l'istruttoria verificherà:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
- la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato nel Bando, con particolare riferimento agli articoli 3-9, e la regolarità formale della stessa;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle spese previsti in particolare dagli art.li 3 e 6 del Bando.

A seguito degli esiti della verifica amministrativa effettuata sulle domande di contributo, la Camera di Commercio, con determinazioni periodiche del Dirigente competente (esclusi eventuali periodi di chiusura dell'Ente o periodi di sospensione del procedimento) entro il 60° giorno successivo alla ricezione delle domande di contributo, approverà gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La sospensione di una o più domande presentate, per la richiesta di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, non interromperà l'assegnazione dei contributi relativamente alle domande presentate successivamente in modo valido e completo o già completate a seguito di richiesta di integrazione.

Qualora il termine sopraindicato, per le determinazioni del Dirigente, ricada in un giorno festivo, si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

Gli elenchi, delle domande ammesse e non ammesse, verranno pubblicati all'albo camerale e sul sito internet della Camera di commercio, con valore di notifica a tutti gli effetti (vedi art. 15 "Comunicazioni") al link <https://www.milomb.camcom.it/contributi-e-finanziamenti-credito>

Ai fini della concessione del contributo si verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC (esito negativo) la domanda non verrà ritenuta ammissibile e sarà esclusa dalla graduatoria.

In caso di superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 2831/2023 per i contributi in regime "de minimis", il contributo potrà essere concesso solo fino al limite massimo previsto dalla normativa.

8. RENDICONTAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

1. Nel caso l'impresa abbia **presentato domanda dopo il collocamento del minibond** (vedi art. 6, punto 6.1) e sia stata ammessa al contributo, per ottenere l'erogazione dell'importo dovuto, dovrà presentare un'**integrazione documentale**, in adempimento ad una recente normativa¹⁵ relativa alle fatture già presentate prive di Cup¹⁶ e indicazione del bando (vedi istruzioni al successivo **paragrafo 8.1**).
2. Nel caso in cui l'impresa abbia **presentato invece la domanda prima dell'operazione di emissione e collocamento del minibond** e che sia stata ammessa, dovrà presentare la **rendicontazione** delle spese preventivate (vedi istruzioni al successivo paragrafo 8.2).

In entrambi i casi, è necessario:

¹⁵ la normativa (D.L. n.13/2023, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e la successiva sostituzione del comma 7 dell'art. 5 della citata Legge, operata dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in vigore dal 1° gennaio 2024) prevede che le spese oggetto di contributo pubblico riportino nelle fatture o nei pagamenti il codice Cup oltre all'indicazione "Spesa sostenuta a valere sul bando

¹⁶ Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- omissis...
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
- ..omissis..

1. Collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. All'interno della voce "Altri adempimenti camerali" cliccare sull'opzione "Contributi alle Imprese";
3. Cliccare sul pulsante "Accedi";
4. Accedere utilizzando SPID, CNS, CIE o attraverso le credenziali (username e password);
5. Cliccare su CREA MODELLO e inserire i dati richiesti;
6. Selezionare come tipo di pratica "Rendicontazione" e selezionare lo sportello "CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA E LODI – Contributi alle Imprese - Milano";
7. Selezionare il Bando denominato "Milomb Minibond – II edizione";
8. Compilare il form con i dati dell'impresa, dal quale si genererà il *modello base* della rendicontazione. In tale form andrà inserito anche n. di protocollo ricevuto sulla pec, a seguito dell'invio di domanda di contributo (vedi art. 6);
9. Firmare il *modello base* digitalmente e riallegarlo;
10. Procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica oltre al *modello base* anche tutti i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente dal legale rappresentante, singolarmente o in un unico file zip¹⁷:
11. e reperibili sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi alla sezione "Contributi e finanziamenti":
12. al termine, procedere all'invio telematico (seleziona "invio pratica").

Per le domande di contributo presentate dal 02.01.2026 tramite la piattaforma RESTART, l'impresa per rendicontare dovrà utilizzare RESTART.

8.1 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

L'"Integrazione documentale" inviata con le modalità sopraindicate dovrà essere presentata entro **40 giorni** dalla notifica dell'ammissione ai benefici del Bando. A tal fine i documenti sottoindicati dovranno essere inviati, con un unico invio, in due possibili modalità:

- firmati ciascuno digitalmente da parte del legale rappresentante e allegati singolarmente nel sistema telematico;
- allegati in un unico file zip firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa¹⁸:

- 1. Modello base.**
- 2. Prospetto spese integrato (Allegato A);**

¹⁷ I documenti per cui è richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante potranno essere firmati anche da procuratori con adeguati poteri

¹⁸ I documenti per cui è richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante potranno essere firmati anche da procuratori con adeguati poteri.

3. copia delle fatture elettroniche integrative del codice CUP, preventivamente inviate al SdI, (vedi istruzioni in nota) ¹⁹, sulle quali devono essere stati apposti gli estremi della fattura originale oltre al seguente dicitura: **“Spesa sostenuta per il Bando Milomb Minibond – II edizione CUP.....”** (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa)

oppure

copia delle note di credito e delle nuove fatture emesse dai fornitori (vedi istruzioni in nota) ²⁰ **riportanti “Spesa sostenuta per il Bando Milomb Minibond – II edizione CUP.....”** (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa).

4. Copia dei pagamenti, delle fatture presentate con la domanda di contributo, non ancora effettuati o inviati con la domanda medesima. Tali pagamenti dovranno essere stati eseguiti esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, paypal, carta di credito aziendale...ecc.) e si dovrà allegare, per il bonifico, la contabile in stato eseguito (riportante il codice CRO o TRN) oppure

¹⁹ ~~Prodotte un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.14/E del 2019, utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con “Tipo Documento” “TD20” e, a partire dal 1° aprile 2025, anche “Tipo Documento” TD29”~~

- ~~• nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;~~
- ~~• nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI l'autofattura;~~
- ~~• nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).~~

Prodotte un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. 563301/2025 del 10.12.2025. Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all'atto dell'emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato. Pertanto, dal 27/01/2026 non saranno più accettate le integrazioni prodotte tramite il “Tipo-Documento” “TD20” o anche “Tipo -Documento” TD29. Le uniche integrazioni accettate saranno quelle prodotte tramite la nuova modalità introdotta dall'Agenzia delle Entrate.

Il documento integrativo deve contenere ~~la dicitura bando~~, il codice CUP e gli estremi della fattura originale, priva di CUP.

Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale che il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al SdI).

²⁰ Emettere nota di credito volta ad annullare la fattura priva del codice CUP e richiedere al fornitore l'emissione di nuova fattura contenente il codice CUP ~~oltre alla dicitura relativa al bando.~~

Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.

l'estratto conto, dando evidenza del movimento relativo alla spesa agevolata dal bando. Il pagamento, comunque documentato, dovrà riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento.

- 5. Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria, preferibilmente su carta intestata dell'Istituto di credito.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE

L'impresa dovrà presentare la rendicontazione delle spese precedentemente preventivate e poi sostenute per l'emissione e il collocamento, entro **240 giorni** dalla notifica dell'ammissione ai benefici del Bando, pena la decadenza dal beneficio stesso.

La rendicontazione potrà essere presentata solo dopo l'emissione e il collocamento di almeno il 60% del valore nominale dell'emissione, sottoscritto **da almeno un investitore e dichiarato** sul Regolamento di emissione del minibond.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione, firmata digitalmente, singolarmente o in un unico file zip, dal legale rappresentante dell'impresa²¹:

- 1. Modello base**
- 2. Modulo di rendicontazione (Allegato A)**
- 3. Prospetto delle spese rendicontate (Allegato B);**
- 4. Copia delle fatture elettroniche** e di altri documenti di spesa sostenuti e interamente pagati, contenenti la chiara identificazione dell'attività realizzata (a titolo di esempio, non verranno accettate fatture indicanti genericamente "spese legali" o "di consulenza") e che indichino quale finalità del servizio l'emissione/collocamento dei minibond e nell'oggetto la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando Milomb Minibond – II edizione" e il codice CUP (riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa).

Nel caso in cui le fatture, per errore o perché emesse prima della concessione del contributo, siano sprovviste del codice CUP e della dicitura sopraindicata l'impresa dovrà alternativamente procedere come segue:

inviare copia delle fatture elettroniche integrative del codice CUP inviate al SdI (vedi istruzioni in nota)²² apponendo sulle medesime gli estremi della fattura originale

²¹ I documenti per cui è richiesta la sottoscrizione da parte del legale rappresentante potranno essere firmati anche da procuratori con adeguati poteri.

²² ~~Prodotte un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.14/E del 2019, utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo Documento" "TD20" e, a partire dal 1° aprile 2025, anche "Tipo Documento" TD29"~~

- ~~nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;~~
- ~~nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI l'autofattura;~~
- ~~nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).~~

Prodotte un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. 563301/2025 del 10.12.2025. Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all'atto dell'emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o

e la seguente dicitura: **“Spesa sostenuta per il Bando Milomb Minibond – II edizione CUP.....”** (il codice da indicare è riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa)

oppure

inviare le note di credito e le nuove fatture emesse dai fornitori²³ (vedi istruzioni in nota) contenenti il codice CUP inserito nella medesima dicitura sopraindicata.

5. **Copia dei pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, paypal, carta di credito...ecc.), allegando, per il bonifico, la contabile in stato eseguito (riportante il codice CRO o TRN) oppure estratto conto dando evidenza del movimento relativo alla spesa agevolata dal bando. Il pagamento, comunque documentato, dovrà riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento
6. **Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito.
7. **Regolamento di emissione del minibond**;
8. **Attestazione dell'avvenuto collocamento** di almeno il 60% del valore nominale dell'emissione dichiarato sul Regolamento di emissione del minibond contenente l'elenco degli investitori che hanno sottoscritto il minibond;
9. (eventuale) **Documentazione comprovante l'ottenimento del rating**;
10. (eventuale) **Indicazione del mercato di quotazione e dell'ISIN**;
11. (eventuale) **Documentazione comprovante il collocamento su piattaforma di crowdfunding**;
12. (eventuale) **Documentazione comprovante la natura ambientale e/o sociale** delle obbligazioni certificata esternamente da un soggetto terzo²⁴.

Ai fini dell'erogazione del contributo, l'intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 60% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato al punto 10 del Bando. Ove le spese

sia stata riportata in modo errato. Pertanto, dal 27/01/2026 non saranno più accettate le integrazioni prodotte tramite il “Tipo-Documento” “TD20” o anche “Tipo -Documento” TD29. Le uniche integrazioni accettate saranno quelle prodotte tramite la nuova modalità introdotta dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento integrativo deve contenere ~~la dicitura bando~~, il codice CUP e gli estremi della fattura originale, priva di CUP.

Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale che il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al SdI).

²³ Emettere nota di credito volta ad annullare la fattura priva del codice CUP e richiedere al fornitore l'emissione di nuova fattura contenente il codice CUP ~~oltre alla dicitura relativa al bando.~~

Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.

²⁴ Le emittenti dovranno fornire evidenza scritta che il soggetto terzo incaricato di rilasciare la suddetta certificazione esterna sia: indipendente dalla società emittente, dagli amministratori, i dirigenti e advisors della stessa; remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura delle commissioni; e un soggetto specializzato avente expertise nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale.

rendicontate siano minori a quelle ammesse a contributo e non siano inferiori al 60% delle spese ammissibili approvate ma comunque superiori all'investimento minimo, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

Il contributo verrà liquidato al netto della ritenuta d'acconto del 4% (art. 28 secondo comma D.P.R. 600/73).

9. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese beneficiarie sono obbligate, a pena di decadenza dal beneficio e di revoca del relativo provvedimento di assegnazione:

- a rispettare tutte le condizioni previste dal Bando;
- a mantenere i requisiti di ammissibilità fino all'erogazione del voucher;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

10. DECADENZA, REVOCA E SANZIONI

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al contributo in caso di:

- falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o nella richiesta di liquidazione e nella relativa rendicontazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- le spese effettivamente sostenute e rendicontate siano inferiori alla spesa minima previsto o siano inferiori al 60% delle spese ammesse in fase di concessione;
- mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati a seguito della data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del contributo;
- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 3;
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129)²⁵.

²⁵ A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.

In tali casi la decadenza dal diritto al contributo assegnato verrà dichiarata ed il contributo verrà ritirato con provvedimento del responsabile del procedimento. In caso di falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, l'impresa non può presentare ulteriori domande per il medesimo bando. Qualora il contributo sia già stato erogato i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni.

11. RINUNCIA

L'impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione entro 120 giorni solari dalla data della comunicazione di assegnazione. Entro il termine suddetto, l'impresa rinunciante dovrà inviare all'indirizzo PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it una dichiarazione di rinuncia firmata dal legale rappresentante, scansionata in formato pdf, in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a un documento di identità del dichiarante. Il messaggio dovrà avere ad oggetto: "Bando Milomb Minibond II edizione – rinuncia".

12. COMUNICAZIONI

La pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio delle comunicazioni relative al bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le comunicazioni che hanno valore per il rispetto dei termini del procedimento saranno effettuate sulla PEC che l'impresa ha dichiarato presso il Registro delle imprese.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario ed interlocutorio potranno essere inviate all'indirizzo di posta semplice dell'impresa specificato nella domanda.

Ogni impresa ha l'onere di comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo all'indirizzo PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della mail la dicitura "Milomb Minibond II edizione - Richiesta variazione").

13. ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio o un soggetto appositamente delegato potrà effettuare controlli periodici a campione anche presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna

a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

14. **NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

"Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE n. 2023/2831) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti.

Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le "misure generali".

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa "unica" non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

15. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è Monica Mauri, Dirigente dell'area Comunicazione, Coordinamento strumenti e progetti..

16. **NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati forniti dall'impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati alla Camera di Commercio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

17. **RIEPILOGO DELLE TEMPISTICHE**

Attività	Scadenza
Apertura presentazione delle domande	23/04/2024
Chiusura presentazione delle domande salvo necessità di chiusura anticipata	13/11/2026

Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse	Entro 60 giorni dalla data di ricezione delle domande di contributo
Conclusione intervento da parte delle imprese e Presentazione rendicontazione	Entro 240 giorni solari e consecutivi dal provvedimento di assegnazione

18. CONTATTI

Tipologia assistenza	Chi contattare	Contatto per l'assistenza
<p>Per problemi tecnici nell'acquisizione delle credenziali/password necessarie per accedere a Registro Imprese e Webtelemaco</p> <p>Informazioni sulle modalità tecniche di inserimento in piattaforma degli allegati alla domanda.</p>	Contact Center di Infocamere	<p>Tel: 049.2015215</p> <p>(servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30)</p> <p>(N.B. Non potrà essere fornita assistenza immediata nelle fasi di caricamento della domanda di finanziamento in particolare in caso di click day.)</p>
Per informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda	Fare riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito nella pagina dedicata al bando	Le richieste potranno essere inviate alla mail dedicata al bando credito@mi.camcom.it ; le stesse non riceveranno risposte individuali ma i quesiti troveranno risposta in una versione aggiornata delle FAQ che sarà pubblicata sul sito nella pagina dedicata al bando.